

Imposta municipale propria (I.M.U. 2014)

Le aliquote I.M.U. per l'anno 2014 , rimangono le stesse dell'anno 2013.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso **dell'abitazione principale** ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria (comma 707 della Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013).

L'imposta municipale propria non si applica altresì:

- ai fabbricati **costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (D.L. 102/2013 art.2 lettera a);
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008;
- alle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alla **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai **fabbricati rurali ad uso strumentale** come previsto dal comma 708 della Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013
- alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto **da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (previa presentazione di dichiarazione nel caso in cui la residenza venga trasferita in istituti di ricovero o sanitari fuori comune) a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per l'anno 2014 sono previste le seguenti agevolazioni

Le unità immobiliari concesse in **comodato d'uso gratuito** ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale possono usufruire dell'assimilazione come abitazione principale , quindi l'esenzione , fintanto c'è il nucleo familiare comodatario residente nell'immobile abbia un I.S.E.E. non superiore a €. 15.000.